Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 16 ottobre 1973, n. 268

Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi. [T.U. Accertamento]

TITOLO IV Accertamento e controlli

Articolo 31

Attributi degli uffici delle imposte

Gli uffici delle imposte controllano le dichiarazioni presentatedai contribuenti e dai sostituti d'imposta, ne rilevano l'eventualeomissione e provvedono alla liquidazione delle imposte o maggioriimposte dovute; vigilano sull'osservanza degli obblighi relativialla tenuta delle scritture contabili e degli altri obblighistabiliti nel presente decreto e nelle altre disposizioni relativealle imposte sui redditi; provvedono alla irrogazione delle penepecuniarie previste nel titolo V e alla presentazione del rapportoall'autorità giudiziaria per le violazioni sanzionatepenalmente.

La competenza spetta all'ufficio distrettuale nella cuicircoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto obbligatoalla dichiarazione alla data in cui questa è stata o avrebbedovuto essere presentata.

[L'Amministrazione finanziaria provvede allo scambio, con lealtre autorità competenti degli Stati membri dellaComunità economica europea, delle informazioni necessarieper assicurare il corretto accertamento delle imposte sul reddito esul patrimonio. Essa, a tal fine, può autorizzare lapresenza nel territorio dello Stato di funzionari delleamministrazioni fiscali degli altri Stati membri.] (1)

[L'Amministrazione finanziaria provvede alla raccolta delleinformazioni da fornire alle predette autorità con lemodalità ed entro i limiti previsti per l'accertamento delleimposte sul reddito.] (1)

---

(1) Il presente comma prima aggiunto dall' art. 1, D.P.R. 5.06.1982, n. 506 èstato, poi, abrogato dall'art. 1D.Lgs. 19.09.2005, n. 215, con decorrenza dal 08.11.2005.